

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2561 del 18/05/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 alla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l.), con scadenza di validità in data 04/06/2026 e inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, e volturato alla società Recter S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2613 del 17/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 alla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l.), con scadenza di validità in data 04/06/2026 e inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, e volturato alla società Recter S.r.l. da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 2117 del 21/10/2019).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018, con scadenza di validità in data 04/06/2026, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 (successivamente volturato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 2117 del 21/10/2019), originariamente intestato alla

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060380), inerente la modifica non sostanziale delle matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico e contestuale aggiornamento dell'approvazione del progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina (Ambiti N57 e N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B e C aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) con sede legale in Comune di Faenza (RA), via Vittime Civili di Guerra n. 5, per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica mediante il Portale SUAP-ER, ad ARPAE in data 09/03/2023 (PG/2023/42188 e confluito nella **Pratica SINADOC 12362/2023**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica e contestuale aggiornamento dell'approvazione del progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/44631 del 13/03/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento in data 09/03/2023 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Imola e ARPAE-AACM - Unità Rifiuti ed Energia), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 11161 del 22/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2023 al PG/2023/51112, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 12305 del 30/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/56884, ha trasmesso parere acustico favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che al riguardo delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente la società Recter è presente nell'elenco della White List della Prefettura di Ravenna (Protocollo n. 15480 del 28/02/2023 e con scadenza fissata al 27/02/2024), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici comunicazione in materia di rifiuti e in materia di impatto acustico, preso atto che in Comune di Imola con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2023, così come rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2023 ha approvato ai sensi del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii., il progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina (Ambiti N57 e N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A e B e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 04/06/2026**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴.
Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A -matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.4.2.1 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune di Imola - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato C - approvazione del progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE al Comune di Imola - Soggetto competente ai sensi del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

Bologna, data di redazione 17/05/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁵
(determina firmata digitalmente) ⁶

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)

Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Premessa

Il progetto di recupero ambientale dell'area in oggetto consiste nel riempimento dell'area dell'ex-cava Malsicurina localizzata in via Lugheze, e classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come ambiti N57 e N58 (come da delibera CC n. 177 del 14/12/2017 di variante al RUE), ai fini del ripristino originario dell'area. Si tratta di due ambiti territoriali contigui gestiti fino al 20/10/2019, rispettivamente dalla società Recter S.r.l. e C.T.I. (Cooperativa Trasportatori Imolesi) Soc. Coop a r.l. e che a decorrere dal 21/10/2019, sono gestiti esclusivamente da Recter S.r.l. come da atto di voltura adottato con determina n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e rilasciato dal SUAP con atto monocratico 2117 del 21/10/2019.

Detto progetto è stato approvato inizialmente con permesso di costruire e successiva iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti n° 95935/2013, e successivamente con atto monocratico¹ comunale n. 101 del 05/06/2018, del Comune di Imola e prevede il riempimento di un'area depressa rispetto al piano di campagna circostante, mediante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03**, rientranti nella tipologia 7.31 bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98 e s.m. Il conferimento di detti rifiuti a base di terre e rocce da scavo è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1² dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/02/1998.

¹ Commissario straordinario

² Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

Alla data 31/12/2017, come indicato nel progetto di recupero ambientale approvato dal Comune di Imola con Atto n. 101 del 05/06/2018, il quantitativo residuo rilevato di rifiuti collocabili è riportata nella seguente tabella, nonché durata temporale:

	RECTER ambito N57	CTI ambito N58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	fino al 04/06/2026
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito alla data del 31/12/2017	126.059 tonn.	414.181 tonnellate

Si noti che l'ambito N57 gestito da Recter è attualmente oggetto di comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006

Il progetto approvato dal Comune di Imola nel 2018 ha anche stabilito un numero massimo di viaggi/giorno di automezzi conferenti rifiuti pari a 30, complessivi di entrambi gli ambiti urbanistici (N57 e N58), ed un quantitativo massimo di conferimento annuale per entrambi gli ambiti pari a 243.000 t/anno.

Relativamente all'ambito urbanistico oggetto della specifica comunicazione di variazione (N58), il gestore ha comunicato che alla data del 30/09/2022, l'attività di recupero ambientale è risultata ultimata sino al 3° settore dei 12 in cui è complessivamente suddiviso l'area di progetto, ed è risultata parzialmente ultimata sino al 6° settore. Pertanto, ad oggi restano da ultimare parzialmente i settori dal 4° al 6° e interamente i settori dal 7° al 12°. Conclusivamente, rispetto alla capacità complessiva di riempimento nell'ambito N58 pari a 485.962 tonnellate risulta ancora una capacità residuale di 359.903 tonnellate, essendo stati conferiti 122.478.

2. Comunicazione di variazione dell'AUA (provvedimento SUAP n. 1401 del 26/09/2018)

La difficoltà di reperimento di rifiuti a base di terre e rocce da scavo che sta determinando un forte rallentamento del tasso di riempimento dei due comparti costituenti l'area del progetto di recupero ambientale rispetto alle previsioni iniziali e la prossima scadenza dell'autorizzazione unica ambientale relativa al progetto di recupero ambientale del comparto N57, fissata al 14/03/2023, ha determinato la decisione del gestore Recter Srl di presentare al Comune di Imola, in data 28/10/2022, un nuovo progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; ciò con l'intento di accelerare il riempimento e procedere alla sistemazione finale dell'area.

Detto nuovo progetto di recupero ambientale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023; il progetto è sostanzialmente conforme a quello già approvato dal Comune di Imola con Atto n. 101 del 05/06/2018 e, in più, prevede i seguenti aspetti:

- la conferma del termine del 4/06/2026 per il completamento del recupero ambientale dell'ambito N58;
- il prolungamento dal 4/03/2023 al 31/12/2024 del termine per il completamento del recupero ambientale dell'ambito N57;
- la possibilità di conferimento, unitamente ai rifiuti identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03**, dei seguenti materiali con lo scopo di ridurre i tempi di tombamento della ex cava :
 - materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*"), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. " costituiti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati;
 - terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/2017;

Vengono mantenute in essere le medesime prescrizioni gestionali già approvate nei precedenti atti del Comune di Imola, quali il numero massimo di mezzi conferenti i rifiuti/materiali di riempimento, pari a 30 viaggi/giorno in ingresso; invece le quantità annuali complessivamente conferibili ai due comparti N57 ed N58, sono pari a 179.624 tonnellate.

Rimangono invariate rispetto al progetto approvato nel 2018 anche le condizioni di ammissibilità dei rifiuti e dei materiali utilizzati per il recupero ambientale.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Sono state svolte le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente. Recter S.r.l. risulta iscritta nell'elenco della White list della Prefettura di Ravenna prot. N° 0015480 del 28/02/2023, con scadenza 27/02/2024.

Considerato che il Comune di Imola ha autorizzato nuovamente il progetto di recupero ambientale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, valutando detto progetto conforme agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati (Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna) vigenti, e ridefinendo i termini temporali di completamento per entrambi i comparti N57 e N58 e i materiali conferibili per il ripristino dello stato originario dei luoghi.

si ritiene di poter confermare l'iscrizione dell'attività di recupero ambientale presentata e di valutarla conforme ai presupposti ed ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione³ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

5. Attestazione

1. Si conferma l'iscrizione con contestuale modifica all'impresa **RECTER S.R.L.** con sede legale in **Via Vittime Civili di Guerra, 5 FAENZA (RA)**, e sede operativa in **Comune di Imola, Via Lughese SNC**, identificato dall'ambito N58 al n°7278 del 26/03/2018, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.
Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. La presente iscrizione è valida fino al **04/06/2026**;
3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

Condizioni di ammissibilità

- a) Sono ammessi a recupero:
 - i rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03** (attività di recupero 7.31 bis. 3 lett b) dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98 e s.m.;

³ Vedi Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n° 2022-115 del 23/09/2022;

- materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. "costituti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati";
- terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/2017;

- b) Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto lett. a) primo alinea, è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/02/1998;
- c) Il conferimento dei materiali terrosi (EoW e sottoprodotti) di cui al precedente punto lett a) secondo e terzo alinea è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché al rispetto delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dall'autorizzazione degli impianti di produzione degli End of waste e, per le terre e rocce di scavo qualificate come sottoprodotti, al rispetto delle condizioni stabilite nel Piano di utilizzo comunicato agli enti competenti o autorizzato dagli enti competenti in conformità al DPR 120/2017 ed eventuali aggiornamenti;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti e materiali di cui al precedente punto lett. a) complessivamente conferibili all'impianto (ambito N58 come da progetto approvato dal Comune di Imola) per l'operazione di recupero R10, è **pari a 150.000 tonnellate/anno**, fermo restando il limite stabilito dal progetto complessivo dei due comparti (N57 e N58) approvato dal Comune d Imola che prevede il conferimento annuale massimo di 179.624 t, ed un numero massimo di automezzi/giorno in ingresso conferenti i rifiuti e i materiali complessivo dei due comparti, pari a 30;

Verifiche analitiche in ingresso

- e) Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo cantiere/luogo di produzione < 500 t/anno, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..

Tuttavia, qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;

f) Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo cantiere/luogo di produzione > 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;

Il profilo analitico di base dovrà prevedere la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti, a cui dovranno essere aggiunte altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. in base alle informazioni sulle attività svolte sul sito ed in base agli esiti di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale effettuati sul sito di produzione.

Le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, almeno ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione.

g) Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;

Condizioni generali

h) Nella gestione dell'attività si dovranno evitare i ristagni e ruscellamenti oltre i confini aziendali della acque meteoriche di dilavamento; inoltre non dovranno essere creati cumuli di rifiuti se non per il tempo utile all'abbancamento e/o ai relativi campionamenti sopra richiamati.

i) Le disposizioni del progetto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023 del Comune di Imola, costituiscono parte integrante dell'atto e relativi elaborati allegati.

Avvertenze generali

a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità del presente atto;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.
- e) A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata.
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁴;
- g) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto matrice rifiuti, la documentazione tecnica di riferimento, è costituita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023 e relativi allegati quale parte integrante, successivamente rettificata rilasciata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, nonché la documentazione acquisita agli atti con il PG 2023/42188 del 09/03/2023.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10517/2018 e sinadoc n. 24905/2019).
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/03/2023 al PG/2023/42188).

Pratica Sinadoc 12362/2023

Documento redatto in data 17/05/2023

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)

Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 18/09/2017, così come integrata con documentazione di impatto acustico del 11/05/2018, presentata dalla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015).
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Imola PGB0/2018/17314 del 24/07/2018.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1099 del 27/07/2018.
- Visto che è stata presentata in data 21/10/2022 da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Recter S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la *“dichiarazione di invarianza valutazione di impatto acustico impianto per operazione di recupero ambientale (R10 del D.M. 05/02/98 s.m.i. e D.M. 186/06) relativo ai comparto N58 della ex cava Malsicurina 2 ubicata in fregio alla via Lugheze in comune di Imola”*.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Imola con nota Prot. n. 12305 del 30/03/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con parere acustico Prot. n. 12305 del 30/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/56884). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione Acustica e Monitoraggi Fonometrici” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data del 18/09/2017, così come integrata in data 11/05/2018, da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. relativamente al Progetto di recupero ambientale in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/03/2018 al PGB0/2018/7278 e al PGB0/2018/7278 e in data 25/05/2018 al PGB0/2018/12158).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 21/10/2022 da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Recter S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 09/03/2023 al PG/2023/42188).

Pratica Sinadoc 12362/2023

Documento redatto in data 17/05/2023

IMOLA



MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI



Prot. Gen. cfr. file segnatatura .xml
Del cfr. file segnatatura. xml

ARPAE

- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
- Distretto Pianura Imola - sede di Imola

aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. Comune di Imola
Servizio Tecnico Pianificazione Edilizia Privata e
Ambiente

Oggetto: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (*Pratica SUAP n.122/2019*)
Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi DPR n. 59/2013) per attività RECTER S.R.L. sita in Imola in Via Lughese - ex cava Malsicurina - Ambito N58 - Progetto di recupero ambientale - Parere condizionato per aspetto acustico -

Richiamati l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1401 del 26/09/2018), e il provvedimento di voltura adottato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 2117 del 21/10/2019);

In riscontro alla Vs. comunicazione Prot. num. 44631 del 13/03/2023 di avvio di procedimento di modifica non sostanziale di Aua, pervenuta al ns. Prot. Gen. 9689 del 14/03/2023;

Rilevato che la Vs. comunicazione sopra richiamata specifica i pareri attesi per il procedimento in oggetto;

Richiamata la delibera GC n. 8 del 24/01/2023 avente ad oggetto “Approvazione progetto di recupero ambientale ex art. 5 DM 05/02/1998 Ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina) - ditta Recter srl”;

Visto il verbale della conferenza di servizi allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera GC n. 8 del 24/01/2023 sopra richiamata, che riporta prescrizioni in materia acustica;

si esprime, per l'aspetto acustico, parere condizionato alle seguenti prescrizioni:

- *per la matrice rumore la ditta all'atto del ricevimento del nuovo atto di AUA per i comparti N57 e N 58 dovrà presentare, al momento in cui tutte le lavorazioni saranno a regime e comunque non oltre 90 giorni, un nuovo studio acustico che tenga in considerazione le lavorazioni che vengono svolte nelle aree destinate al riempimento, ove insistono a confine anche i ricettori sensibili.*
- *Lo studio oltre ai rilievi ed alle valutazioni fonometriche dovrà contenere anche la documentazione sui quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto (es. fogli registro carico e*

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dirigente : Arch. Alessandro Bettio

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Responsabile: Federica Degli Esposti
Piazza Gramsci 21 – 4° piano - 40026 Imola (Bo)
Informazione e visione atti: tel. 0542 602413
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it



CITTÀ DI IMOLA

scarico e relativi FIR) riferita ai giorni di misura, descrizione delle attività svolte e delle apparecchiature in funzione al momento degli accertamenti fonometrici.

- *Lo studio acustico dovrà essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe Acustica di appartenenza ed il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora presso i limitrofi ricettori abitativi, così come previsto dal DPCM 14/11/97.*

Distinti saluti.

Il Dirigente

Arch. Alessandro Bettio

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)*

Autorizzazione Unica Ambientale

Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)

Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico

ALLEGATO C

**Matrice Approvazione del Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina
(Ambiti N57 e N58) ai sensi dell'Art. 5 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2023, così come rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2023, del Comune di Imola di approvazione, ai sensi dell'Art. 5 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., del progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina (Ambiti N57 e N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2023, così come rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2023 (pervenuti rispettivamente agli atti di ARPAE-AACM in data 01/02/2023 al PG/2023/18556 e in data 22/02/2023 al PG/2023/32106). Tali Delibere (omettendo i relativi allegati) sono riportate nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10517/2018 e sinadoc n. 24905/2019).
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/03/2023 al PG/2023/42188).

Pratica Sinadoc 12362/2023

Documento redatto in data 17/05/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 8 DEL 24/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE EX ART. 5 DM 05/02/1998 AMBITI N57 E N58 (EX CAVA MALSICURINA) - DITTA RECTER SRL

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 15:00 presso la Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento per il funzionamento della Giunta.

All'appello di apertura erano presenti: il Vice Sindaco Castellari Fabrizio e gli Assessori Zanelli Michele, Raffini Pierangelo, Spadoni Daniela, Penazzi Elena, Spada Elisa e Gambi Giacomo. Successivamente è uscito il Vice Sindaco Castellari Fabrizio.

Risultano pertanto presenti per il punto in oggetto:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
PANIERI MARCO	Sindaco		X
CASTELLARI FABRIZIO	Vice Sindaco		X
ZANELLI MICHELE	Assessore Anziano	X	
RAFFINI PIERANGELO	Assessore	X	
SPADONI DANIELA	Assessore	X	
PENAZZI ELENA	Assessore	X	
SPADA ELISA	Assessore	X	
GAMBI GIACOMO	Assessore	X	

Totale presenti: 6 Totale assenti: 2

Presiede: l'Assessore Anziano, Michele Zanelli.

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Simonetta D'Amore.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- con atto del commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 101 del 05/06/2018 è stato approvato il progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del DM 5/02/1998 presentato dalle ditte RECTER srl e Cooperativa Trasporti Imola srl soc. coop nell'area dell'ex cava Malsicurina individuata nella pianificazione comunale come ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD nel rispetto delle seguenti limitazioni:

	Ambito N57	Ambito N58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	fino al 05/06/2026
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito	126.059 tonnellate	414.181 tonnellate

- l'ambito N57 è stato riempito per 96.435 tonnellate e l'ambito N58 per 54.278 tonnellate, pari rispettivamente al 13,1% e al 76,5% del volume complessivo;
- la ditta RECTER srl con nota prot. 37005 del 02/11/2022 (e allegati pervenuti ai prot. 37012/37013/37014/37015) e successive integrazioni del 01/12/2022 prot. 41147 e del 13/01/2023 prot. 1273 ha presentato nuova domanda di approvazione del progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del DM 5/02/1998 per gli ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD che si compone dei seguenti elaborati in formato digitale a firma dell'Ing. Andrea Puricella:
 - Relazione tecnica illustrativa
 - Allegato 1 – Relazioni geologiche e allegati
 - Allegato 2 – Relazione acustica e monitoraggi fonometrici
 - Allegato 3 – Documentazione fotografica
 - Allegato 4 – Documenti autorizzativi precedenti
 - Allegato 5 – Visure catastali
 - Allegato 6 – Documenti amministrativi
 - Allegato 7 – Planimetria catastale corografia su CTR
 - Allegato 8 – Planimetria stato al 31/12/2017
 - Allegato 9 – Planimetria di progetto delle aree oggetto di ripristino e limite di PRRB
 - Allegato 10 – Sezioni trasversali
 - Allegato 11 – Sezioni longitudinali
 - Allegato 12 – Planimetria stato attuale
 - Allegato 13 – Scheda descrittiva del rifiuto
 - Allegato 14 – Computo metrico estimativo

PRESO ATTO che la ditta RECTER srl ha titolo a presentare la richiesta per l'ambito N57 in forza di atto preliminare di vendita del 29/12/2010 e successivo addendum del 05/04/2018 e per l'ambito N58 in qualità di proprietario;

PRESO ATTO altresì che:

- il progetto di recupero ambientale prevede il riempimento con materiale costituito da:

- rifiuto a matrice terrosa codice CER 17.05.04
- prodotti “End of Waste” (EoW) a matrice terrosa
- terre o rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017

con i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 *Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare* dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e smi ed il successivo ritorno all’uso agricolo previa riporto di terreno vegetale dello spessore di 1 m;

- nel computo metrico estimativo (Allegato 14 del progetto) il costo complessivo della sistemazione dell’ambito N57 ammonta a € 165.350,00 e dell’ambito N58 ammonta a € 496.400,00;

DATO ATTO che l’area di intervento è individuata nella vigente pianificazione comunale:

- in Tav. 1 “Progetto di assetto del territorio” del PSC (foglio 3) come zona AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 5.6.9 NTA PSC);
- in Tav. 2 “Tutela e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” del PSC (foglio 3) come Potenzialità archeologiche livello 2 (art. 2.2.6 NTA PSC) e parte come Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 2.2.3 NTA PSC);
- in Tav. 3 “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio” del PSC (foglio 3) come Ambiti di controllo degli apporti d’acqua (art. 3.1.10 NTA PSC) e parte come Fasce di pertinenza fluviale (art. 3.1.3 NTA PSC);
- in Tav. 4 “Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti” del PSC (foglio 4) parte come Corridoio di attenzione alta tensione (art. 4.1.5 NTA PSC) e parte come Fascia di rispetto depuratori (art. 4.1.7 NTA PSC);
- in Tav. 1a “Ambiti e dotazioni territoriali” del RUE (foglio 11) parte come ambito N57: VIA LUGHESE NORD e parte come ambito N58: VIA LUGHESE SUD, parte come Fasce di *rispetto depuratori* (art. 4.1.7 NTA PSC), parte come *Fasce di tutela acque pubbliche* (art. 2.1.4 NTA PSC);
- nel Piano della Classificazione acustica in classe III (60-50 dBA);

ATTESO che:

- il Comune di Imola con nota prot. 37405 del 04/11/2022 ha indetto la Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi della L. 241/1990 art. 14 c. 2, art. 14-bis c. 7 e art. 14-ter al fine di acquisire i necessari pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
- sono state chiamate ad esprimersi le seguenti amministrazioni: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile - Serv. Area Reno e Po di Volano, Azienda USL - Imola - Dipartimento sanità pubblica, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ARPAE - Sezione di Bologna e Distretto territoriale di Imola, Areablu spa – Imola e Città metropolitana di Bologna;

VISTO l’atto prot. 44572 del 28/12/2022 di conclusione positiva della Conferenza dei servizi a seguito della seduta conclusiva del 21/12/2022 in cui si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di recupero ambientale negli ambiti N57 e N58 con prescrizioni, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la ditta RECTER srl:

- in riferimento agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 ha chiesto in data 19/07/2022 il rinnovo all'iscrizione nella *White list* provinciale della Prefettura di Ravenna;
- ha provveduto a versare regolamentate i diritti di segreteria di Euro 100,00;

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto di recupero ambientale per gli ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD, presentato dalla ditta RECTER srl, ai sensi del comma 1 punto b) dell'art. 5 del DM 05/02/1998, fino al 31/12/2024 per l'ambito N57 e fino al 04/06/2026 per l'ambito N58 con le limitazioni indicate nel verbale della seduta conclusiva del 21/12/2022 della Conferenza dei servizi;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi con la ditta RECTER srl allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

DATO ATTO che, come previsto all'art. 11 dello schema di convenzione, le spese inerenti e dipendenti alla convenzione stessa, sono a carico dei soggetti attuatori;

VISTO il DM 5/02/1998;

ATTESA la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di consentire il proseguo dell'attività di riempimento senza interruzioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dato atto che, ai sensi dell'art. 39 comma 3, il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio", condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi di natura economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lucietta Villa, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della conclusione positiva della Conferenza dei servizi con atto prot. 44572 del 28/12/2022 a seguito delle sedute del 23/11/2022 e del 21/12/2022, come da atto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 del DM 5/02/1998 presentato dalle ditte RECTER srl composto dagli elaborati in formato digitale, a firma dell'ingegnere incaricato, ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituiti da:

- Relazione tecnica illustrativa
- Allegato 1 – Relazioni geologiche e allegati
- Allegato 2 – Relazione acustica e monitoraggi fonometrici
- Allegato 3 – Documentazione fotografica
- Allegato 4 – Documenti autorizzativi precedenti
- Allegato 5 – Visure catastali

- Allegato 6 – Documenti amministrativi
- Allegato 7 – Planimetria catastale corografia su CTR
- Allegato 8 – Planimetria stato al 31/12/2017
- Allegato 9 – Planimetria di progetto delle aree oggetto di ripristino e limite di PRRB
- Allegato 10 – Sezioni trasversali
- Allegato 11 – Sezioni longitudinali
- Allegato 12 – Planimetria stato attuale
- Allegato 13 – Scheda descrittiva del rifiuto
- Allegato 14 – Computo metrico estimativo

3) di dare atto che il progetto prevede il riempimento con i seguenti materiali terrigeni:

- rifiuto a matrice terrosa codice CER 17.05.04
- prodotti “End of Waste” (EoW) a matrice terrosa
- terre o rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017

con i limiti fissati dalla colonna A (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 *Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare* dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. dell'area di ex cava Malsicurina individuata nella pianificazione comunale come ambiti N57: VIA LUGHESE NORD e N58: VIA LUGHESE SUD con le seguenti scadenze:

- fino al 31/12/2024 per l'ambito N57: VIA LUGHESE NORD
- fino al 04/06/2026 per l'ambito N58: VIA LUGHESE SUD

nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- una volta approvata la presente deliberazione, che costituisce titolo edilizio, e stipulata la convenzione dovrà essere presentata ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana domanda di rinnovo con modifica dell'AUA per l'ambito N57 entro il 14/03/2023 e domanda di modifica dell'AUA per l'ambito N58;
- per la matrice emissioni diffuse occorre continuare a mantenere in essere l'anemometro;
- per la matrice rumore la ditta RECTER srl all'atto del ricevimento del nuovo atto di AUA per i comparti N57 e N 58 dovrà presentare, al momento in cui tutte le lavorazioni saranno a regime e comunque non oltre 90 giorni, un nuovo studio acustico che tenga in considerazione le lavorazioni che vengono svolte nelle aree destinate al riempimento, ove insistono a confine anche i ricettori sensibili. Lo studio oltre ai rilievi ed alle valutazioni fonometriche dovrà contenere anche la documentazione sui quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto (es. fogli registro carico e scarico e relativi FIR) riferita ai giorni di misura, descrizione delle attività svolte e delle apparecchiature in funzione al momento degli accertamenti fonometrici. Lo studio acustico dovrà essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe Acustica di appartenenza ed il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora presso i limitrofi ricettori abitativi, così come previsto dal DPCM 14/11/97.

- 4) di demandare al Servizio Tecnico Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente l'invio di copia della presente deliberazione agli Enti convocati alla Conferenza dei servizi, alla ditta RECTER srl, nonché al Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei;
- 5) di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, da stipularsi con la ditta RECTER srl al fine di regolamentare l'attività di sistemazione degli ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina);
- 6) di stabilire quale importo fideiussorio a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione sopra citata la somma di € 165.350,00 per l'ambito N57 e di € 496.400,00 per l'ambito N58;
- 7) di autorizzare il Dirigente che interverrà nella stipula della convenzione ad apportare precisazioni, correzioni di eventuali errori materiali e ad inserire dati tecnici, garanzie finanziarie e condizioni che dovessero risultare utili a meglio delineare obblighi ed oneri a carico del convenzionato salva la sostanza di quanto deliberato, conferendogli all'uopo ogni potere di diritto e di legge, con l'intesa che ogni conseguente onere è a carico della ditta RECTER srl;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza connessi alla stipula notarile;
- 9) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio” quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e pertanto dovrà essere effettuata celermente a cura del Servizio proponente.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000, al fine di consentire il proseguo dell'attività di riempimento senza interruzioni.

Del che si è redatto il presente verbale.

L'ASSESSORE ANZIANO

(Michele Zanelli)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Simonetta D'Amore)

(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 14/02/2023

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 24/01/2023 -
RETTIFICA ERRORE MATERIALE

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento per il funzionamento della Giunta.

All'appello di apertura erano presenti: il Vice Sindaco Castellari Fabrizio e gli Assessori Zanelli Michele, Raffini Pierangelo, Spadoni Daniela, Spada Elisa e Gambi Giacomo. Successivamente è uscita l'Assessora Spada Elisa. In seguito è rientrata l'Assessora Spada Elisa. Prima del punto in oggetto è uscito il Vice Sindaco Castellari Fabrizio.

Risultano pertanto presenti per il punto in oggetto:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
PANIERI MARCO	Sindaco		X
CASTELLARI FABRIZIO	Vice Sindaco		X
ZANELLI MICHELE	Assessore Anziano	X	
RAFFINI PIERANGELO	Assessore	X	
SPADONI DANIELA	Assessore	X	
PENAZZI ELENA	Assessore		X
SPADA ELISA	Assessore	X	
GAMBI GIACOMO	Assessore	X	

Totale presenti: 5 Totale assenti: 3

Presiede: l'Assessore Anziano, Michele Zanelli.

Assiste alla seduta: il Vice Segretario Generale, Stefano Lazzarini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 8 del 24/01/2023, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione progetto di recupero ambientale ex art. 5 DM 05/02/1998 Ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina)” con la quale è stato:

- approvato il progetto di recupero ambientale, ai sensi dell’art. 5 del DM 5/02/1998, presentato dalla ditta RECTER srl, con nota prot. n. 37005 del 02/11/2022 (e allegati pervenuti ai prot. nn. 37012/37013/37014/37015) e successive integrazioni del 01/12/2022 prot. n. 41147 e del 13/01/2023 prot. n. 1273;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la ditta RECTER srl al fine di regolamentare l’attività di sistemazione degli ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina);
- stabilito quale importo fideiussorio a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione sopra citata la somma di € 165.350,00 per l’ambito N57 e di € 496.400,00 per l’ambito N58;

DATTO ATTO che l’importo fideiussorio dovuto corrisponde al 100% del costo complessivo della sistemazione indicato nel computo metrico estimativo riportato nell’Allegato 14 del progetto, parte integrante della deliberazione G.C. n. 8 del 24/01/2023, che prevede un importo totale di € 700.950,00 di cui:

- € 165.350,00 per la sistemazione dell’ambito N57;
- € 496.400,00 per la sistemazione dell’ambito N58;
- € 39.200,00 per costi generali non imputabili a singolo ambito;

EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, nel testo della predetta delibera e nell’allegato schema di convenzione (che pur correttamente riporta all’art. 6 l’importo fideiussorio totale di € 700.950,00 corrispondente al costo complessivo di cui al predetto computo metrico) non è stato evidenziato l’importo di € 39.200,00 relativo alla quota dei costi generali (comunque calcolato nella somma dell’ammontare complessivo della garanzia di cui al predetto art.6);

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto di rettificare la deliberazione G.C. n. 8 del 24/01/2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5 del 13/01/2021 e i successivi decreti di aggiornamento degli incarichi dirigenziali e dato atto che è stato disposto, ai sensi dell’art. 97 del TUEL, che il Segretario Generale è incaricato della sostituzione dei dirigenti per le attività e le funzioni improrogabili, nei casi di assenza ed impedimento ed in assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari incaricati di posizione organizzativa;

DATO ATTO che in assenza dell’Arch. Alessandro Bettio, Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio giusto atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022, il parere di regolarità tecnica in ordine alla presente deliberazione viene espresso, alla luce di quanto sopra dal Segretario Generale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi di natura economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento, Dott. Lucietta Villa, è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, mentre non è stato espresso quello di regolarità contabile per le motivazioni di cui sopra;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di rettificare, per quanto esposto in premessa, la deliberazione G.C. n. 8 del 24/01/2023, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione progetto di recupero ambientale ex art. 5 DM 05/02/1998 Ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina)”, dando atto che l’importo fideiussorio a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica ammonta ad € 700.950,00 (importo corrispondente al costo complessivo della sistemazione indicata nel computo metrico estimativo riportato nell’Allegato 14 del progetto, parte integrante della deliberazione G.C. n. 8 del 24/01/2023) così suddiviso:

- €165.350,00 per l’ambito N57;
- € 496.400,00 per l’ambito N58;
- € 39.200,00 per costi generali non imputabili ad un singolo ambito;

2) di rettificare inoltre lo schema di convenzione allegato alla predetta deliberazione, sostituendo l’art. 6 con il seguente (ove sono evidenziate le modifiche apportate):

Art. 6 - Garanzia per gli obblighi della convenzione

Per un corretto ripristino dei luoghi oggetti della presente convenzione la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 700.950,00 (Euro settecentomilanovecentocinquanta/00). Detto importo deriva dalla somma delle seguenti garanzie:

- € 165.350,00 (Euro centosessantacinquemilatrecentocinquanta/00) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per il recupero ambientale dell’ambito N57: VIA LUGHESE NORD;

- € 496.400,00 (Euro quattrocentonovantaseimilaquattrocento/00) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per il recupero ambientale dell’ambito N58: VIA LUGHESE SUD;

- € 39.200,00 (Euro trentanovemiladuecento/00) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per i costi generali non imputabili ad un singolo ambito;

*La garanzia è costituita a mezzo di **tre fidejussioni**, contratte in datapresso l'istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.*

3) di confermare la deliberazione G.C. n. 8 del 24/01/2023 e lo schema di convenzione in ogni altra loro parte;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza connessi alla stipula notarile;

5) di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio” quale condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso e, pertanto, dovrà essere effettuata celermente a cura del Servizio proponente.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267/2000, al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione.

Del che si è redatto il presente verbale.

L'ASSESSORE ANZIANO

(Michele Zanelli)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Stefano Lazzarini)

(atto sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.